



COMUNE DI LUOGOSANTO
Provincia Gallura Nord - Est Sardegna

AVVISO PUBBLICO

Approvato con determinazione n°18 del 20/02/2026

L.R. 09/03/2022, N° 3, ART.13 COMMA 2 LETT. A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO.

ASSEGNO DI NATALITA' – ANNUALITA' 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 9 marzo 2022 n. 3, art.13, comma 2, lett. a, con la quale è stata autorizzata la concessione di contributi, sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo e negli anni successivi fino al quinto anno di età del bambino;

VISTA la legge regionale del 5 febbraio 2024 n.1 art. 3 comma 3 che estende ai comuni della Sardegna con popolazione residente alla data del 31.12.2022 compresa tra i 3.001 e 4.999 abitanti, il contributo “assegno di natalità” di cui all’art. 13 comma 2 lett.a della L.R. n. 3/2022;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 30/52 del 05/06/2025 avente per oggetto:

“Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Legge Regionale del 9 marzo 2022 n.3, art. 13, comma 2, lett.a). Legge Regionale 08.05.2025 n. 12”;

VISTA la nota esplicativa prot. 927 del 19.01.2026 recante “Legge regionale 9 marzo 2022 n. 3 art. 13, comma 2, lett. a) – contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2024, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nota esplicativa utilizzo risorse impegnate con Determinazioni n. 1954 – 1955 – 1956 del 24.12.2025, con cui viene definito che i Comuni possono già procedere con gli avvisi, per verificare il mantenimento dei requisiti degli storici fruitori della misura e per intercettare nuove famiglie aventi diritto.

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento del contributo "Assegno di natalità" per l'anno 2026.

Sono inoltre aperti i termini per la presentazione della dichiarazione di permanenza dei requisiti per coloro che hanno beneficiato del contributo per il 2022 – 2023 - 2024 - 2025.

DESTINATARI DELLA MISURA

Possono presentare la domanda per "L'assegno di natalità" i nuclei familiari, anche mono genitoriali che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

- 1) Abbiamo avuto un figlio nato adottato o in affido preadottivo:
 - A) dal 2022 in un comune con meno di 3.000 abitanti;
 - B) dal 2024 in comune con meno di 5.000 abitanti;
- 2) Abbiamo trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell'anno della nascita dei figli;
- 3) Si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno cinque anni consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
- 4) Almeno uno dei genitori deve avere la residenza e la coabitazione insieme al bambino;
- 5) Non occupino abusivamente alloggi pubblici;
- 6) Essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente.
L'immobile deve essere destinato a dimora abituale per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- 7) Esercitino la responsabilità genitoriale e/o tutela legale;
- 8) Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell'avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi.

La sopravvenuta carenza di uno dei già menzionati requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Premesso che i destinatari a cui è stato riconosciuto il beneficio per gli anni 2022/2023/2024/2025 dovranno ripresentare la domanda.

La domanda di contributo “**Assegno di natalità**” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.

In caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza o di nuova residenza mediante le modalità ed entro i termini dallo stesso Ente stabiliti.

Il Comune cura l'intera istruttoria del procedimento compresa la verifica dell'effettiva residenza e della fruizione dei servizi locali (es: iscrizione asilo nido, scuole primarie o secondarie da parte di altri minori presenti nel nucleo), a garanzia della finalità sostanziale della misura: promuovere la stabilità abitativa ed il radicamento nei territori a rischio di spopolamento.

MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è cumulabile e compatibile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari (statali o regionali, di sostegno alla natalità) ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 1, secondo i seguenti importi:

- euro 600,00 mensili per il primo figlio nato, adottato o in affido preadottivo
- euro 400,00 mensili per ogni figlio successivo al primo.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell'inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2026 (se il/i genitori già risiedono nel comune)

o in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che trasferiscono la stessa nei Comuni oggetto di agevolazione.

Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2026 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l'intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati al punto 3, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 1, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all'avente diritto e provvede ad accreditare l'assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all'atto dell'istanza, nei limiti delle somme assegnate dalla Regione Sardegna.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze dovranno essere compilate su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Luogosanto e sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.luogosanto.ss.it e presentate con una delle seguenti modalità:

a mano all'Ufficio Protocollo

- all'indirizzo PEC: protocollo.luogosanto@pec.comunas.it
- all'indirizzo mail: protocollo@comuneluogosanto.it

Precisazioni: la seguente misura potrebbe subire modifiche da parte della Regione Sardegna.

Le presenti saranno immediatamente comunicate dall'ufficio referente tramite avviso pubblico. Il Comune di Luogosanto potrà procedere con l'istruttoria delle richieste/istanze solo su ulteriore comunicazione formale dell'assessorato referente e solo dopo il trasferimento dei fondi dovuti. Non è dato sapere le tempistiche di erogazione dello stesso.

Per quanto concerne il requisito della residenza, si specifica quanto segue: la residenza è il luogo dove una persona ha la sua dimora abituale, cioè dove vive stabilmente e per un periodo di tempo prolungato come definito dall'art. 43 del c.c. Questa dimora viene registrata nei registri anagrafici del Comune, dando origine alla residenza anagrafica. La legge prevede che l'Ufficiale dell'anagrafe si occupi della regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente. Egli è responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici e ordina tutti gli accertamenti necessari ad accertare la veridicità dei fatti denunciati dagli

interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche (art. 4 della legge 1228/1954). La legge prevede che l'Ufficiale dell'anagrafe si occupi di effettuare i controlli tramite la Polizia Municipale o altro personale autorizzato (art. 19 D.P.R. cit.) per verificare la veridicità delle dichiarazioni di cambio di residenza. I controlli avvengono solitamente senza preavviso entro 45 giorni dalla dichiarazione del cittadino e servono ad accertare la reale dimora abituale. L'accertamento della residenza si basa sull'analisi di vari elementi concreti come la stabilità della dimora, la presenza di utenze domestiche, contratti di affitto o proprietà immobiliare, la frequenza della permanenza e il centro della vita personale nel luogo (compreso il godimento di servizi locali quali frequenza scuole, utilizzo trasporto scolastico, servizi ludoteca e/o animazione estiva, riferimento ai servizi sociali, tributari, demografici del Comune) e può attenersi oltre che alle verifiche sul luogo anche a altre indagini conoscitive in loco. **Il Comune di Luogosanto si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui beneficiari del contributo, al fine di verificare l'effettiva residenza dichiarata.** L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la perdita del beneficio. La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori e resa sotto forma di dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Luogosanto, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio/attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento/processo o cessazione del servizio/attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del R.G.P.D.).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Il Responsabile del Servizio Socio culturale
Dott.ssa Vittoria Pirredda